



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 9312/10

UDIENZA DEL

05/07/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

543/14/11

PRONUNCIATA IL:

5/7/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12/7/2011

Il Segretario

Mary

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 9312/10 depositato il 13/12/2010
- avverso la sentenza n° 564/47/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

AVV. OTTAVI ALBERTO
VIA AUGUSTA 21 00058 SANTA MARINELLA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2007 01352874 31 IRPEF TASS. SEPARATA 2003

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto una cartella di pagamento per Irpef - tassazione separata emessa nei confronti del sig. [REDACTED] relativamente all'anno d'imposta 2003.

Si controverte su emolumenti che sono stati percepiti dal sig. [REDACTED] a conclusione di una lunga vicenda giudiziaria, terminata con sentenza della Cassazione n. 15591/02. Con detta sentenza la Banca BPEI era stata condannata a reintegrare il contribuente nel posto di lavoro, in quanto illegittimamente licenziato.

Con il ricorso introduttivo, il contribuente eccepiva che le somme percepite gli spettavano a titolo di risarcimento del danno e, quindi, si trattava di somme non aventi natura retributiva e, in quanto tali, andavano escluse dall'imposizione Irpef.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, affermava la validità e la fondatezza del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 564/47/2009, respingeva il ricorso, ritenendo che le somme in controversia fossero state legittimamente assoggettate a tassazione separata ex art. 16, comma 1, lett. a) del TUIR.

Avverso detta sentenza propone appello il contribuente (illustrandone il contenuto anche con una memoria) per chiederne la riforma.

In particolare, il contribuente eccepisce:

- 1) vizi della cartella, in quanto notificata da soggetto non autorizzato (Gerit spa) e in quanto carente della relata di notifica e priva dell'indicazione del responsabile del procedimento;
- 2) vizi della sentenza impugnata, che presenta una motivazione troppo concisa e insufficiente;
- 3) nel merito, il contribuente insiste nel sostenere che si tratta di somme percepite a titolo risarcitorio.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1 per chiedere, con proprie controdeduzioni, il rigetto del gravame.

All'udienza odierna sono presenti entrambe le parti.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello del contribuente sia infondato a vada, pertanto, respinto.

E, invero, per quanto riguarda il merito, questa Commissione ritiene che la tesi sostenuta dall'Ufficio sia del tutto condivisibile nei presupposti: va, infatti, sottolineato che le somme liquidate al contribuente dal datore di lavoro a seguito di vertenza giudiziaria vanno classificate come reddito di lavoro dipendente e non hanno natura risarcitoria, bensì sono somme percepite in dipendenza del rapporto di lavoro, come tali assoggettate a tassazione separata ex artt. 16, comma 1, lett. a) e art 17, comma 1 TUIR.

Siffatta interpretazione trova motivazione nella stessa sentenza n. 15591/02 che reintegrava il sig. ████████ nel posto di lavoro, e nella quale si legge: "condanna del datore di lavoro al pagamento degli emolumenti arretrati", nonché nel verbale di conciliazione tra lo stesso ████████ e il datore di lavoro, nel quale si parla di "finalità di quantificare l'esatto ammontare delle retribuzioni arretrate"

Dette somme, dunque, hanno natura remuneratoria e costituiscono una legittima aspettativa da parte del dipendente reintegrato, connesse come sono all'esistenza del rapporto di lavoro e allo status di lavoratore, a nulla rilavando che l'ammontare delle somme sia stato inferiore a quanto spettante: ciò non ha alcun collegamento con la natura delle somme in discussione, trattandosi di intervenuta transazione determinata dall'intento (di entrambe le parti) di chiudere una contenzioso con reciproche rinunce e concessioni.

Per quanto riguarda l'eccepita irregolarità della notificazione, il Collegio osserva che la finalità giuridica cui è rivolta la notificazione si concretizza nel portare nella sfera di disponibilità del destinatario un atto, con onore della prova dell'avvenuta consegna a carico del mittente. Nella fattispecie in esame, lo scopo appare pienamente raggiunto, quantomeno in forza del principio generale dettato dall'art. 156 c.p.c. applicabile al processo tributario giusto il richiamo operato dall'art. 1 del D. Lgs. 546/92.

Da respingere anche l'eccezione di "inesistenza giuridica" della cartella di pagamento, in quanto notificata da soggetto non abilitato. La notificazione risulta, infatti, regolare e in linea con quanto disposto dall'art. 26 del DPR 602/73, che riconosce validità alle notifiche eseguite dai messi comunali e dagli agenti della polizia giudiziaria e, in alternativa, da altri soggetti abilitati dal concessionario.

Per quanto riguarda l'eccepita invalidità della cartella per mancata compilazione della relata di notifica, questa Commissione ritiene che la questione vada risolta sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte, che, con la sentenza n. 4746 del 26.02.2010, ha enunciato il seguente principio: "la mancanza della relata non può comportare l'inesistenza della notifica, e ciò in base alla considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dall'attività dell'agente postale (tanto che è l'avviso di ricevimento che costituisce prova dell'avvenuta notificazione) mentre quella del soggetto autorizzato ad avvalersi del servizio postale quale modalità di notifica ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico". Tale è l'insegnamento dalla Corte di Cassazione, dal quale questo Collegio, in mancanza di fatti nuovi e nuovi elementi, non ha motivo di discostarsi. Al riguardo va anche ricordata l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 22642/2007, che ha fissato il principio secondo cui i formalismi processuali devono essere giustificati da effettive e concrete garanzie difensive. Nel caso in esame non vi è prova che la parte abbia subito danni dalla presunta irregolarità della notifica, in ordine alla possibilità di idonea difesa sulla fondatezza o infondatezza della cartella contestata.

Neppure può essere accolta l'eccezione, relativa alla mancata indicazione, nella cartella di pagamento, del nominativo del responsabile del procedimento esattoriale.

E, invero, all'art. 36 del D.L. n. 248/2007 (c.d. "decreto mille proroghe") è aggiunto il comma 4 ter, in base al quale "la cartella di pagamento di cui all'art. 25 del DPR n. 602/73, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella ". E, al secondo periodo, aggiunge che "le

disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008: la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse".

Infine, in ordine alla richiesta di sospensione della pretesa sanzionatoria, contenuta nell'atto di appello, deve evidenziarsi che solo la Commissione provinciale può disporre la provvisoria sospensione dell'atto impugnato, qualora sussista il duplice requisito del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, mentre la Commissione regionale è incompetente a emettere analogo provvedimento.

Sul punto, giova ricordare che la sospendibilità dell'atto impugnato trova sede nell'art.47 del D. Lgs. n. 546/92, ove, peraltro detto procedimento cautelare è limitato, per espressa lettera del comma 1 del citato articolo alla esclusiva competenza della Commissioni tributarie provinciali. Previsione confermata al comma 7, ove, in particolare si prevede che "gli effetti della sospensione cessano alla data di pubblicazione della sentenze di primo grado".

Per detti motivi appare indubbia l'insussistenza dei poteri cautelari in capo alla Commissione tributaria regionale, come, invece, invocato dall'istante; con conseguente incompetenza della Commissione stessa a adottare decisioni cautelari.

Per tutte le ragioni anzidette, nessuna critica o censura può essere mossa all'operato dell'Ufficio, il cui atto fiscale deve ritenersi legittimo e va confermato.

La peculiare particolarità della controversia e delle questioni trattate determina questo Collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.


P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 14a, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, così dispone:

"Respinge l'appello del contribuente. Spese compensate".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 05 luglio 2011.

Il Relatore
(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE
(Spartaco Cellitti)

